Attualità

Il funerale a "carico": norme, presupposti ed obblighi a carico dei Comuni

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

In un film di qualche anno fa ("*Still Life"* di Uberto Pasolini, Gran Bretagna-Italia, 2013), un solerte impiegato comunale, di una cittadina inglese, si adoperava con meticolosità, tenacia e passione nella ricerca di eventuali familiari di defunti presenti nell'obitorio in attesa del funerale, e solo quando avesse completato le ricerche con il ritrovamento di qualche parente, anche lontano, disponibile a presenziare al funerale, ovvero dopo aver definitivamente accertato l'inesistenza di amici o parenti, avrebbe disposto per le esequie, alle quali assisteva, quale unico partecipante, dopo aver predisposto per il celebrante una sorta di omelia, contente il profilo del defunto. In molti casi, qualora dall'esito delle indagini svolte fosse arrivato alla convinzione che al defunto non fosse particolarmente gradita la pratica della cremazione, privilegiava il sistema dell'inumazione, sicuramente più costoso, con una particolare attenzione nella scelta della tomba, specie per quanto riguardava la posizione e la vista di cui godeva la sepoltura: il tutto con oneri a carico della comunità.

La necessità di ridurre le spese di gestione indusse, successivamente, gli amministratori a sopprimere quell'ufficio, ritenuto inutile, con il licenziamento dell'impiegato, ed a procedere velocemente, decorso il periodo canonico, senza ulteriori indugi o accertamenti, al funerale e alla successiva e sbrigativa cremazione dei cadaveri per i quali nessuno si fosse presentato per dare esecuzione alle ultime volontà.

Il film, che presenta molti spunti di ilarità e umorismo, sottende, nella sostanza, il grande tema della morte in solitudine che è l'altra faccia della medaglia del: "vivere in solitudine", fenomeno piuttosto frequente ai giorni nostri, dove la famiglia ha perso il ruolo di aggregazione che storicamente ha sempre svolto e dove anche i rapporti interpersonali sempre più frequentemente esulano dal contatto fisico per privilegiare contatti di tipo virtuale tramite social, mail o chat.

"Sconosciuto", al giorno d'oggi, va inteso nell'accezione più ampia e non solamente riferito alla fattispecie di "chi non è identificato", quest'ultima rappresenta una categoria specifica, per la quale esiste una rilevazione periodica, e rispetto alla quale l'Alto Commissariato per le Persone Scomparse, incrociando i dati fra le persone scomparse e cadaveri non identificati, cerca di dare un nome ai numerosi defunti senza nome presenti negli obitori italiani. In questi casi, di norma, i cadaveri rimangono a disposizione della Magistratura per gli accertamenti di rito, molto spesso anche per diversi mesi, prima del rilascio del nulla osta alla sepoltura.

Quando si parla di sconosciuto ci si riferisce, quindi, in generale, ad una persona sola, senza una cerchia parentale o amicale che la conosca, che vive in casa da sola o, senza fissa dimora, sulla strada o collocata dai servizi sociali in qualche struttura socio-assistenziale; quanto si vede nella pellicola circa i funerali senza partecipanti potrebbe sembrare un paradosso, invece è un fenomeno molto frequente e in crescita: sempre più spesso anche nelle nostre chiese cimiteriali si assiste a questa tipologia di funerale in cui, oltre al sacerdote che celebra il rito del commiato, sono presenti solamente gli operatori cimiteriali incaricati della movimentazione del feretro.

Questa breve premessa serve per introdurre il concetto di "funerale a carico" posto che, anche nell'ipotesi in cui non si presenti nessuno per dare disposizioni in merito a funerale e sepoltura, il defunto va in ogni caso seppellito. Nelle pagine che seguono affronteremo, quindi, tutti gli aspetti connessi a questo particolare istituto a partire dal quadro giuridico di riferimento e agli obblighi a carico dell'autorità pubblica, cercando di individuare quale sia il soggetto tenuto a sostenere i costi di questo inter-

vento a carico della collettività: atteso che, ultimamente, nuove dinamiche, nuovi *modus operandi* e nuove normative hanno, in qualche modo, scardinato il vecchio e radicato concetto di funerale a carico, in cui il soggetto obbligato risultava sempre e senza alcuna contestazione di nessun genere il Comune di decesso, ingenerando non di rado discussioni e conflitti di vario genere fra amministrazioni locali per evitare di accollarsi tali oneri, specie in quei casi, abbastanza frequenti, in cui una amministrazione colloca un proprio assistito, rientrante nella categoria dei cosiddetti "indigenti", in una struttura socio assistenziale ubicata nel territorio di un altro Comune.

Il quadro normativo di riferimento

Va preliminarmente precisato che nel nostro ordinamento giuridico, per quanto riguarda il sistema cimiteriale italiano esiste una forte e convinta tutela del cadavere a tutti i livelli, prevedendo anche nel codice penale fattispecie delittuose, atte a proteggere il senso di pietà e il ricordo dei defunti, che vanno dalla sottrazione e occultamento di cadavere, ma che contemplano anche le ipotesi minori di vilipendio o oltraggio, reati sempre perseguibili d'ufficio e non su querela di parte, come spesso avviene per determinati reati nei confronti di persone viventi: ciò sta a testimoniare come oggetto della tutela giuridica, in questo caso, sia l'interesse pubblico a che il cadavere venga trattato con il dovuto rispetto. Il nostro quadro giuridico prevede, infatti, che il cadavere venga sottratto alla disponibilità dei familiari, per assegnarne la gestione all'autorità pubblica, che provvede in merito, assecondando di norma le volontà dei parenti.

Nel momento in cui il familiare denuncia il decesso, con la richiesta di intervento di un medico (obbligatorio), sia esso il medico di famiglia, o l'opera-tore della guardia medica, o il medico necroscopo che ne accerti la morte, la questione viene presa in carico dall'autorità pubblica. In prima battuta è il medico stesso che autorizza la veglia presso il domicilio del defunto, ovvero dispone il trasferimento del cadavere presso il deposito di osservazione (obitorio o camere mortuarie), trasferimento che deve essere effettuato da personale autorizzato con mezzi adeguati e nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria tendenti a non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Salvo che non sia intervenuta la Magistratura, qualora il caso prospetti situazioni particolari che necessitano di ulteriori indagini e, pertanto, in questi casi il cadavere rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino all'emissione del nulla osta alla sepoltura (o alla cremazione qualora ne ricorrano i presupposti), di norma, su indicazione dei familiari, l'Ufficiale di stato civile autorizza, a seconda dei casi, la sepoltura o la cremazione, dopo lo svolgimento del funerale, nel luogo e con le modalità indicate dai congiunti (che si assumono tutte le spese).

Tutte le movimentazioni del feretro e le successive operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione o cremazione) vengono effettuate, anche in questo caso, da personale autorizzato e previa emissione di apposita autorizzazione al trasporto.

Di fronte ad un quadro come testé delineato, appare piuttosto ovvio come l'eventuale inerzia da parte dei familiari, ovvero l'inesistenza o l'irreperibilità o l'irrintracciabilità di eventuali congiunti, non possa in alcun modo costituire pregiudizio per l'espletamento delle successive operazioni. Nei casi, infatti, in cui una volta accertato il decesso, nessun familiare si presenti per dare disposizioni in ordine al funerale (come nel caso di persone sole) i regolamenti comunali prevedono che decorso un determinato lasso di tempo (3 o 4 giorni o al massimo una settimana) si proceda d'ufficio alla sepoltura con oneri a carico del Comune dove si è verificato il decesso e nel cui obitorio si trova il cadavere in attesa di sepoltura: questo è quello che nel gergo viene definito "funerale a carico".

La fonte normativa primaria che disciplina questo istituto si rinviene nell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 (Regolamento nazionale di polizia mortuaria) che stabilisce le categorie di defunti che il Comune ha l'obbligo di accogliere nei propri cimiteri prevedendo in particolare alla lettera a) l'obbligo di ricevere *"i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza"*. Il precedente art. 49, che richiama una vecchia disposizione contenuta nell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ribadisce l'altro obbligo fondamentale dei Comuni in materia cimiteriale e, segnatamente, quello di disporre di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Dalla lettura combinata dei due articoli si ricava agevolmente che le persone decedute nel territorio comunale devono essere seppellite, a prescindere dalla residenza, e fatto salvo che gli eventuali aventi titolo non dispongano diversamente, assumendosi le relative spese, nel campo comune del cimitero con il sistema dell'inumazione. Questa impostazione risente del principio allora dominante, non essendosi ancora sviluppata la pratica della cremazione, secondo cui la pratica di sepoltura considerata normale era

appunto quella della inumazione, mentre la tumulazione appariva come una pratica residuale e facoltativa, rispetto alla quale il Comune non avrebbe avuto alcun obbligo di dotare i cimiteri di strutture idonee per tale sistema, ma ne avrebbe avuto solamente la facoltà.

Le suddette disposizioni rispondono anche alle esigenze di un altro principio storico e cioè quello per cui, normalmente, i defunti devono essere seppelliti nel luogo del decesso (si pensi che per il trasporto di un cadavere da un Comune ad un altro inizialmente (fine '800) era necessaria una autorizzazione ministeriale, attribuita successivamente alla competenza prefettizia prima, e sindacale dopo, mentre adesso rientra nelle attribuzioni dei dirigenti, che possono assegnarla ai singoli responsabili di procedimento. Per completare il quadro va ricordato che fino al 2001 gli oneri per la sepoltura erano a carico della collettività mentre il trasporto, giusta il disposto di cui all'art. 19 del citato D.P.R. 285/1990, era gratuito all'interno del Comune, dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sempre che non fosse richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali, mentre sarebbe stato oneroso il trasporto da un Comune ad un altro.

La sepoltura in campo comune era quindi gratuita per tutti e non solo per le salme appartenenti alle tre categorie (1. persona indigente, 2. appartenente a famiglia bisognosa, 3. salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari) così come individuate dall'art. 7bis dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" e pertanto risultava piuttosto pacifico per il Comune provvedere ai funerali a carico delle persone decedute nel territorio comunale per le quali nessun congiunto o familiare si fosse presentato per disporre in merito. Peraltro, in questi casi, visto che l'operazione era gratuita anche nei casi di funerale di persona benestante, che magari effettuava un funerale sfarzoso, con cofano pregiato e ostentazione di addobbi floreali, l'unico onere vero a carico del Comune risultava essere la fornitura di un cofano funebre regolamentare, di basso costo, per poter procedere all'inumazione del feretro. Non risulta che fino ad allora ci siano stati contestazioni di alcun genere circa il soggetto obbligato ad accollarsi il suddetto onere: era il Comune di decesso che, senza alcun indugio, e senza farsi eccessivi problemi sulla residenza in vita del defunto, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme richiamate, provvedeva al riguardo.

Servizi gratuiti e sevizi a pagamento a seguito della L. 26/2001

Le disposizioni contenute nella norma appena citata (L. 26/2001, meglio identificata come Legge finanziaria 2001) hanno di fatto scardinato il sistema sociale cimiteriale, trasformando le operazioni cimiteriali da operazioni considerate da sempre a carico della collettività, e finanziate dalla fiscalità generale, in operazioni a domanda individuale con oneri a carico dei richiedenti, ovvero dei familiari dei defunti, obbligati a pagare le tariffe stabilite dal Comune per le singole operazioni, tariffe che, peraltro, non dovrebbero essere di tipo "politico" ma che, trattandosi, per l'appunto, di servizio "a domanda individuale" devono, in qualche modo, tendere alla copertura dei costi. Le uniche ipotesi nelle quali viene salvaguardata la gratuità delle suddette operazioni, alle quali con la suddetta norma viene esplicitamente equiparata anche la cremazione, riguardano le tre categorie elencate prima relative alle persone indigenti, agli appartenenti a famiglie bisognose, o a quelli per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Nella norma non si fa alcun cenno agli "sconosciuti ", ma, in questo caso, sembra piuttosto agevole farli rientrare nella casistica del "disinteresse" da parte dei familiari.

Per quanto riguarda "indigenti" e "appartenenti a famiglie bisognose" non sembra sussistano particolari problemi interpretativi. Nel primo caso ci si riferisce alla condizione del defunto, escludendo qualsiasi riferimento a eventuali familiari e congiunti e, pertanto, la fattispecie va ricondotta all'ipotesi di una persona sola, senza famiglia, che non dispone di alcun bene o risorsa. Ovviamente i parametri per stabilire le condizioni di povertà ed accertare quindi lo stato di indigenza sono quelli stabiliti dai servizi sociali del Comune. Per quanto riguarda questa categoria, e sempre che il defunto sia residente nel Comune di decesso, appare abbastanza pacifico che il Comune sia obbligato a provvedere per la sepoltura a proprie spese; qualche problema interpretativo invece si è incominciato a manifestare in questi ultimi tempi, laddove la residenza anagrafica del defunto non coincida con il luogo di decesso, ma di questo aspetto ce ne occuperemo più avanti. In questa sede preme, peraltro, precisare come lo stato di solitudine non sempre sia sinonimo di indigenza; molto spesso persone che vivono da sole, in casa o in strutture di accoglienze, e che non hanno parenti stretti, versano invece in condizioni molto agiate potendo disporre di un cospicuo patrimonio e di entrate ricorrenti come i ratei di pensione. In questi casi ovviamente non può trovare applicazione il regime della gratuità della se-

poltura. Anzi, il Comune ha il dovere, una volta che si è fatto carico del funerale, posto che, come è ovvio, trattandosi di persona sola, e sempre che non abbia conferito mandato in tal senso a persona di fiducia, nessuno si è presentato per disporre delle esequie, di rivalersi delle spese sostenute sui beni del defunto, chiedendo all'esecutore testamentario la liquidazione delle spese per il funerale e la sepoltura disposta dal Comune a proprie spese (si ricorda che, in questi casi, trattasi di crediti privilegiati che vanno liquidati prima di procedere alla successione, attingendo dalla massa ereditaria).

Nella seconda categoria, presa in esame ai fini della gratuità delle operazioni cimiteriali, il defunto ha alle spalle una famiglia che, di norma, vuol dare un doveroso e dignitoso commiato al proprio caro, però non dispone di mezzi ed anzi trattasi, come definita, di "famiglia bisognosa". Anche in questo caso l'accertamento dello stato di bisogno della famiglia viene effettuato dai servizi sociali del Comune, secondo i parametri in uso che possono essere gli indicatori legati all'ISEE o altro (non sembra infatti sufficiente che uno si presenti dichiarando tout court lo stato di bisogno per essere esonerato dal pagamento delle spese funerarie). Verificato l'effettivo stato di bisogno della famiglia il Comune provvede, quindi, o direttamente, o tramite il gestore del cimitero, al funerale e alla sepoltura, con oneri a proprio carico. È superfluo ricordare che trattandosi di un funerale "a carico", al familiare viene preclusa ogni possibilità di scelta circa il cofano, gli accessori ed eventuali addobbi, ma che il tutto viene fornito dal Comune rispettando gli standard stabiliti per tali circostanze. Anche questa categoria potrebbe presentare le criticità a cui accennavamo prima e che esamineremo più avanti in maniera più circostanziata, nell'ipotesi in cui il defunto avesse la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello di decesso.

Più complessa appare infine l'ultima categoria individuata dalla legge e cioè quando vi sia un disinteresse da parte dei familiari. Trattasi infatti di una ampia categoria residuale che ricorre tutte le volte in cui nessuno si presenti per disporre del funerale (anche paradossalmente nel caso esaminato prima della persona indigente: fino a quando non si è appurato che la persona effettivamente non ha parenti, non si può escludere il disinteresse).

Il disinteresse, oltre a quello esplicito, palesemente manifestato dai familiari, per motivi di tipo personale, ricorre anche in quei casi in cui, pur esistendo dei familiari, i medesimi risultano ignari del decesso, o per la rarefazione dei rapporti, o perché abitano lontano, o perché il decesso è avvenuto in altro luogo: in questi casi, così come nell'ipotesi di persone sconosciute o non identificate, pur potendoci essere un interesse da parte dei familiari, di fatto il cadavere non viene reclamato da nessuno, non essendo nota ai familiari la circostanza della morte.

Ancorché la norma in esame subordini al disinteresse la gratuità delle operazioni, non sempre la medesima può trovare applicazione: le spese funerarie sono infatti equiparate, ai fini della responsabilità parentale, agli alimenti e per alcune categorie di familiari (i cosiddetti soggetti giuridicamente obbligati) cosi come individuati dettagliatamente e secondo un ordine prestabilito dall'art. 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri e fratelli); il disinteresse non esime dalla partecipazione alle spese; pertanto in caso di disinteresse, manifestato palesemente o ritenuto in via induttiva, il Comune di decesso ha l'obbligo di procedere, nei tempi previsti dal regolamento, alla celebrazione delle esequie e alla sepoltura del cadavere. Ha altresì l'obbligo di accertare se esistano e se siano rintracciabili familiari giuridicamente obbligati, sui quali rivalersi delle spese del funerale a carico.

Come precedentemente accennato, fin tanto che sussisteva il regime della gratuità generalizzata delle operazioni cimiteriali, non era mai sorto alcun problema circa il soggetto tenuto ad assumersi gli oneri del funerale a carico, ed anzi era pacifico che tale compito, giusta gli obblighi posti a carico del Comune di decesso di ricevere nei propri cimiteri tutti i defunti, a prescindere dalla residenza in vita, ricadesse sul Comune dove era avvenuto il decesso. Né alcuna norma positiva prevedeva e prevede attualmente in maniera diversa: al momento nel nostro ordinamento non esiste alcuna disposizione che preveda che in questi casi il Comune di decesso possa rivalersi delle spese sostenute sul Comune dove il defunto aveva la residenza anagrafica.

Il passaggio dal regime gratuito a quello oneroso delle operazioni cimiteriali, in base al quale il funerale a carico costituisce, per l'amministrazione che deve accollarselo, un costo o un mancato introito, unitamente alle situazioni spesso non floride delle gestioni cimiteriali, che devono quotidianamente fare il conto con le risorse sempre insufficiente a garantire una decorosa gestione dei cimiteri, ha fatto si che ultimamente si assista sempre più spesso, nei casi in cui il decesso sia avvenuto in un Comune diverso da quello di residenza, a diatribe e, qualche volta, anche a situazioni conflittuali fra i Comuni interessati, per evitare di accollarsi tali spese.

A complicare ulteriormente la questione è la prassi, in campo socio assistenziale, piuttosto diffusa in questi ultimi tempi, da parte dei Comuni, di collo-

care propri assistiti in strutture ubicate fuori dal territorio comunale, con assunzione delle spese di degenza nella struttura, ma senza disciplinare in alcun modo la questione delle spese funerarie che, gioco forza, ricadono poi sulle spalle del Comune dove si verifica l'evento.

Il decesso fuori dal Comune di residenza

Al giorno d'oggi ci si muove molto di più rispetto al passato, posto che gli spostamenti risultino più agevoli per le capillari reti di comunicazioni, sia aeree sia ferroviarie, ma anche stradali: ci si sposta per lavoro, per studio o semplicemente per turismo. È più facile, quindi, e molto più frequente, rispetto a quando gli spostamenti erano piuttosto circoscritti e limitati alle necessità, che si possa verificare il decesso di una persona fuori dal Comune di residenza. In queste evenienze nella stragrande maggioranza dei casi, i parenti del defunto provvedono, assumendosi le relative spese, per il rientro della salma al luogo di residenza, dove verranno celebrate le esequie ed effettuata la sepoltura. Se il decesso è avvenuto durante un soggiorno, o una vacanza di piacere, di norma, l'assicurazione medica, prevista nel pacchetto fornito dalle agenzie di viaggio copre, in caso di decesso dell'assicurato, anche i costi per il rientro della salma dal luogo di decesso sia esso all'Estero o nel territorio nazionale fino al luogo di residenza. Morire, quindi, fuori dal Comune di residenza non è un fenomeno di natura eccezionale, ma è una cosa che fa parte della normalità, essendo piuttosto frequente e, quando dietro il defunto c'è una famiglia che provvede per il rientro, non sussiste alcun problema.

Qualche criticità, come abbiamo accennato prima, potrebbe presentarsi allorquando il defunto, deceduto in un Comune, diverso da quello di residenza, rientri in una delle categorie esaminate prima, o semplificando, nei casi in cui non si presenti alcun familiare per dare disposizioni in merito alla destinazione del defunto ed assumersi le spese conseguenti: in questo caso sempre più frequentemente, per le ragioni a cui abbiamo accennato, ed essendo state da tempo abolite le storiche categorie delle spese obbligatorie e di quelle facoltative, molti Comuni si chiedono, sempre più spesso, se quella spesa sono tenuti ad accollarsi o se sia possibile scaricarla su qualcun altro Comune, instaurando, a volte, sterili contenziosi fra amministrazioni, dimenticando come nella sostanza rimanga sempre un intervento a carico della collettività, posto che in ogni caso trattasi sempre di enti pubblici.

Cerchiamo adesso di esaminare analiticamente le varie fattispecie che potrebbero presentarsi, ipotizzando in primo luogo il caso dello "sconosciuto" nel senso più stretto del termine, ovvero il cadavere non identificato: qui la questione è piuttosto semplice e, una volta emesso il nulla osta alla sepoltura da parte della Magistratura, il Comune di decesso ha l'obbligo di procedere, senza indugio, accollandosi le relative spese; e non può tirare in causa nessun altro, per il motivo che trattasi per l'appunto di uno sconosciuto. Alla stessa conclusione si perviene nel caso di cittadino straniero, posto che nel caso di disinteresse, appare alquanto inverosimile la possibilità di rintracciare e rivalersi su eventuali familiari del defunto residenti in un altro Stato, cosi come appare poco praticabile l'ipotesi di addebitare le spese sulla comunità di appartenenza, ovvero sul Comune di residenza all'estero. Nei casi invece di "disinteresse" in generale, come abbiamo già detto, il Comune di decesso che è tenuto a provvedere alla sepoltura ha anche l'obbligo di accertare l'esistenza di eventuali familiari giuridicamente obbligati sui quali operare la rivalsa, né sembra ipotizzabile, in base al quadro normativo di riferimento, qualora detto accertamento non abbia dato gli esiti desiderati, o perché non ci sono familiari o perché, se ci sono, versano in stato di bisogno, che il Comune di decesso possa attivare il Comune di residenza.

Ma, sicuramente, il caso che crea più problemi è quello riferito alla categoria delle "persone indigenti" decedute fuori dal Comune di residenza anagrafica, o di quelli che sono stati collocati d'ufficio dai servizi sociali del Comune in una struttura socio assistenziale ubicata in un altro Comune, con contestuale cambio della residenza anagrafica. Nel primo caso si è in presenza di una mobilità volontaria di un soggetto nullatenente (classificato per l'appunto indigente), di solito senza fissa dimora, che ha un legame di tipo esclusivamente burocratico con il Comune dove formalmente ha la residenza anagrafica, ma dove di fatto non abita; in caso di decesso, magari in un Comune ubicato a notevole distanza da quello di residenza, apparirebbe irragionevole e fuori da ogni logica andare a scomodare il Comune di residenza per provvedere al riguardo. A quale fine ci si chiede? E chi paga le spese per il rientro della salma? Il Comune ovvero la collettività? Eppure ultimamente pretese di tale genere non sono poi così rare anche se, come abbiamo già detto, nessuna norma al momento prevede la possibilità di rivalsa sul Comune di residenza da parte del Comune che ha l'obbligo di provvedere alla sepoltura.

Nel secondo caso invece, e qui si è in presenza di una questione piuttosto controversa e dibattuta e ri-

spetto alla quale e si è pronunciata di recente con proprio parere anche la Corte dei Conti, sezione di controllo di Trento, riguarda quei casi in cui i servizi sociali di un Comune collocano un proprio assistito in una struttura socio assistenziale situata in altro Comune assumendosi ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 328/2000 gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica. All'atto dell'inserimento viene anche variata la residenza dell'assistito, che pur non essendo più residente nel precedente Comune, continua ad essere assistito da quest'ultimo per quanto riguarda il mantenimento.

Buon senso vorrebbe che, per non gravare il Comune, sede della struttura, delle spese funerarie di ex residenti di altri Comuni e da questi assistiti che, collocati in quella struttura, gioco forza lì moriranno, le spese dei funerali a carico, trattandosi di persone indigenti assistite dal Comune di precedente residenza, fossero anch'esse a carico di quest'ultimo. Ma non sta scritto da nessuna parte. Per la verità, potrebbe essere scritto nella convenzione, con la quale il Comune si assume gli oneri di mantenimento, ma nessuno lo fa, anche se si sa a priori che prima o poi l'evento si verificherà.

Come si diceva sull'argomento si è pronunciata la Corte dei Conti che ha escluso che le spese funerarie possano essere fatte rientrare nelle spese di degenza *ex* art. 6 legge citata *"quale naturale conclusione del percorso di assistenza"* e, quindi, non possono essere poste a carico del Comune di residenza precedente, ma vanno necessariamente assunte dal Comune di decesso, che coincide con quello di ultima residenza (cosa che conferma l'impostazione dettata dagli obblighi di cui all'art. 50 del D.P.R. 285/1990). In buona sostanza, dal parere si ricava che se in convenzione è previsto esplicitamente che le spese funerarie siano a carico del precedente Comune di residenza, bene, altrimenti sono necessariamente a carico del Comune dove ha sede la struttura e dove, di conseguenza, il degente ha l'ultima residenza in vita e, cioè, dove si è verificato il decesso.

Conclusioni

Che dire? Sicuramente su questo argomento affrontato in passato con estrema tranquillità e senza problemi di sorta si sono ingenerate parecchie criticità e le nuove metodologie in campo socio assistenziale hanno in qualche modo scardinato il vecchio concetto di "funerale a carico", aprendo il campo a nuove visioni e a nuove interpretazione. Le ristrettezze economiche da un lato, e la paura di incorrere nel "danno erariale", per aver assunto delle spese che, invece, sarebbero spettate ad un altro inducono parecchie amministrazioni ad un atteggiamento prudente (e si badi bene che l'altro è sempre un ente pubblico. per cui che paghi uno o l'altro la spesa è sempre a carico della collettività; viene da chiedersi, al riguardo, se il vero danno erariale non sia costituito dal distrarre tempo e energie dalle attività istituzionali, per dedicarli a coltivare questa sorta di scarica barile, scomodando enti e istituzioni, con la richiesta di pareri ed instaurando dei contenziosi che sicuramente faranno lievitare il costo dell'operazione).

Non aiuta certamente la poca chiarezza delle norme e l'incompletezza delle convenzioni: posto che quando un Comune colloca un proprio indigente in una struttura per lungodegenti, ubicata in altro Comune, accollandosi gli oneri di mantenimento, sa che non si tratterà di un soggiorno temporaneo, ma di un periodo che si concluderà con il decesso della persona. Pertanto potrebbe in sede di convenzione, superando magari degli atteggiamenti scaramantici, disciplinare anche questi aspetti, prevedendo il rientro della salma, a proprie spese, nel Comune di precedente residenza per la sepoltura nel cimitero, ovvero di rimborsare al Comune di decesso le spese sostenute, qualora quest'ultimo si faccia carico del funerale e della sepoltura. Ma anche il Comune dove ha sede la struttura ricettiva, anziché questionare e litigare a posteriori, dovrebbe chiedere adeguate ed esplicite garanzie su questo aspetto prima di concedere la residenza ad un assistito nullatenente di altro Comune, visto che la degenza si concluderà con l'ineludibile decesso della persona. (ma forse in quel momento per vari motivi legati anche ai trasferimenti di fondi risulta importante avere un residente in più, senza porsi tante domande, ma, come abbiamo visto, alla fine tutti i nodi vengono al pettine). Sicuramente un intervento a livello legislativo, che precisi meglio i termini della questione e faccia un po' di chiarezza anche su questo istituto, individuando con precisione gli obblighi a carico dei vari soggetti, non guasterebbe.

Posto che l'ultimo disegno di legge di revisione del sistema cimiteriale, che auspichiamo da qualche decennio, non è sopravvissuto a questa Legislatura e che quasi sicuramente verrà ripresentato quando si insedierà il nuovo Parlamento, quella sede potrebbe essere quella giusta per disciplinare meglio anche questi aspetti ed eliminare le criticità evidenziate.

(*) Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento